

CITTÀ DI VITTORIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

DATA 14.11.2022

ATTO N° 2682

**Oggetto: Progetto ausilio alla Polizia municipale per la Sicurezza Urbana.
Attività svolta nei mesi di agosto e settembre 2022. Liquidazione.**

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 10.11.2022

Il Delegato di Funzioni
(D.D. 2531 del 25.10.2022)

F.TO *Comm.rio Pina Angela Rozza*

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.8.011,00 è imputata al CAP. 9560 LIQ. 2284/2022
€. 5.693,00 CAP. 9560 LIQ. 2286/2022

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 14.11.2022

Il Dirigente
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Considerato:

- che il Comune di Vittoria ha nella sua missione istituzionale il compito di garantire attraverso la Polizia Municipale il servizio di viabilità e la collocazione della prescritta segnaletica di esecuzione delle ordinanze di viabilità;
- che tale compito di natura obbligatoria, in ragione dell'isola pedonale "Centro storico", istituita con Ordinanza sindacale n. 62 del 01/07/2022, dell'isola pedonale di Scoglitti istituita con Delibera di Giunta n. 268 del 30/06/2022 e Ordinanza Dirigenziale n. 72/PM del 30/06/2022, del divieto di transito di Via Cavour tratto Firenze – Piazza del Popolo e di altre eventuali zone da inibire al traffico in occasione di manifestazioni civili e/o religiose, in primis la rassegna "Kamariné estate 2022", richiede l'adozione di provvedimenti viabilistici, anche a tutela della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente e dell'inquinamento, che si traducono nell'adozione di provvedimenti di deviazioni del traffico veicolare.

Preso atto:

- della necessità di assicurare la sicurezza stradale e ridurre i fenomeni di inquinamento e dell'organico del personale di P.M., il Comando della P.M. ha individuato una soluzione alternativa all'impiego del personale della Polizia Municipale, legittimamente sostenibile, che può garantire identici risultati;
- che il servizio in prossimità dell'isola pedonale e/o delle zone da inibire al traffico impone l'allocazione, in prossimità delle transenne, di personale che proceda a dare informazioni a tutti gli utenti della strada in ordine ai percorsi alternativi;
- che è interesse e obiettivo dell'Amministrazione Comunale sostenere l'associazionismo, favorendone il concorso nel perseguimento delle finalità istituzionali del Comune al fine di consentire alla Polizia municipale compiti esclusivi di polizia stradale;

Rilevato

che la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della sicurezza stradale rappresentano "beni immateriali" che hanno assunto la qualità di beni giuridici in quanto riconosciuti dall'ordinamento come oggetto di una tutela specifica;

Richiamata

la giurisprudenza contabile in materia (Cfr. Corte Conti Sezione Autonomie, delibera n. 26/2017) che ha ammesso la possibilità per Ente Locale di utilizzare volontari anche individuali evidenziando che l'ente locale può stipulare contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi, e la piena libertà di scelta e di collaborazione da parte del volontario stesso;

Tenuto conto

in particolare della giurisprudenza contabile (Cfr. Corte Conti Piemonte, delibera n. 126/2017) che ha precisato il regime cui soggiacciono i patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione di cui ai regolamenti comunali per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, precisando che sussistono alcune differenze tra i patti di collaborazione e le convenzioni ex art. 7 l. n. 266/1991 (ora art. 56 d.lgs. n. 117/2017) che rendono non del tutto coincidenti gli ambiti di operatività dei due strumenti e non totalmente sovrapponibili le rispettive discipline. In particolare, la predetta giurisprudenza rappresenta che nei cd. patti di collaborazione, i cittadini, in forma singola o associativa, non si "sostituiscono" all'amministrazione, ma si "affiancano" alla

stessa, infatti, mediante le convenzioni, l'ente no profit diventa affidatario di «attività o servizi sociali di interesse generale » (art. 56 d.lgs. n. 117/2017), tanto è vero che la convenzione si pone come strumento residuale rispetto al ricorso al mercato (cfr. art. 56, co. 1, parte finale);

Considerato

che la predetta giurisprudenza contabile ha evidenziato che dalla lettura del dato positivo emerge come il legislatore statale nella legge 266/91 (ora dl.gs 117/2017) si riferisca ad attività di vero e proprio servizio pubblico, i cui caratteri di universalità e continuità richiedono, da un lato, una serie di requisiti in ordine alle capacità operative ed alla professionalità dei soggetti coinvolti e, dall'altro, rendono più concreto il rischio che il ricorso al volontariato possa dare luogo «ad atipiche e surrettizie forme di lavoro precario, peraltro elusive delle regole sul reclutamento e l'utilizzazione del personale» (Cfr. Corte Conti Toscana, Sez. contr., n. 141/2016). Di qui, le rigide condizioni previste dalla normativa statale prima fra tutte la circostanza che i soggetti stipulanti una convenzione debbano essere organizzazioni dotate di una certa stabilità, iscritte in appositi registri, e non mere associazioni informali o, addirittura, singoli cittadini, come consentito dai regolamenti sull'amministrazione condivisa, oltre che dall'art. 118, quarto comma, Cost.;

Rilevate

le differenze tra patti e convenzioni, tra cittadinanza attiva e volontariato, che evidenziano la non esauribilità delle forme di applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale nella disciplina ora recata dal d.lgs. n. 117/2017, affiancandosi ad essi i regolamenti comunali, che questi ultimi si configurano come strumenti rispondenti a logiche non del tutto coincidenti con quelle che informano il codice del terzo settore, espressivi dei principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà, da cui direttamente traggono legittimazione, senza la necessità di un'interposizione del legislatore ordinario. Ne consegue che, là dove sia stato adottato un regolamento sui beni comuni, l'interprete non potrà esimersi dal confrontarsi anche con esso, coerentemente stabilendo quale siano le regole applicabili al caso concreto;

Preso atto

degli ottimi risultati conseguiti dalla collaborazione con le Associazioni nel corso degli anni precedenti che hanno permesso di impiegare le risorse umane della Polizia municipale secondo principi di efficienza ed efficacia nei compiti di istituto;

Atteso che

l'Associazione Italiana Sicurezza Ambientale (AISA) e l'Associazione Osservatori Volontari Ausiliari della Sicurezza (OVAS) hanno assicurato con i loro associati, nei mesi di agosto e settembre 2022, la collaborazione con la Polizia municipale nelle aree individuate dai provvedimenti precedentemente menzionati;

Viste le

dichiarazioni, a quietanza, con cui il Presidente dell'Associazione prov.le Siracusa ha attestato, mediante fogli di servizio relativi al periodo dal 05.08.2022 al 25.09.2022, le spese sostenute per l'attività e l'operatività degli associati impiegati nel servizio in argomento e chiede la liquidazione di una somma pari ad € 3.351,00 (€ 6,00 x n. 558,5 ore) da versare con bonifico sul c/c dell'A.I.S.A. Sez. Prov.le SR – IBAN [REDACTED] e le dichiarazioni, a quietanza, con cui il Presidente dell'Associazione Osservatori Volontari Ausiliari della Sicurezza (OVAS) ha attestato, mediante fogli di servizio relativi al periodo dal 01.08.2022 al 30.09.2022, le spese sostenute per l'attività e l'operatività degli associati impiegati nel servizio in argomento e chiede la liquidazione di una somma pari ad € 10.353,00 (€ 6,00 x n. 1.725,5 ore) da versare con bonifico sul c/c dell'OVAS – IBAN [REDACTED].

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art.107;

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di Sicurezza Urbana;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di prelevare:
 - la somma di € 8.011,00 dal cap. 9560 imp. 399/2022;
 - la somma di € 5.693,00 dal cap. 9560 imp. 859/2022;
- 2) di liquidare e pagare all'Associazione Italiana Sicurezza Ambientale con sede a Siracusa in Via F. Accolla, 46, C.F.: [REDACTED] la somma di € 3.351,00 tramite bonifico su C/C - IBAN [REDACTED];
- 3) di liquidare e pagare all'Associazione Osservatori Volontari Ausiliari della Sicurezza con sede a Vittoria in Via Firenze, 12, C.F.: [REDACTED] la somma di € 10.353,00 tramite bonifico su C/C - IBAN [REDACTED];
- 4) procedere alla pubblicazione della presente, attraverso gli uffici competenti, ai sensi dell'art. 6 comma 1° della L.R. n°11 del 26/06/2015.

Il Delegato di funzioni

(D.D. 2531 del 25.10.2022)

F.TO *Comm.rio Pina Angela Rozza*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 15.11.2022 al 29.11.2022 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO